

24

Edizione n. 24/2019
02 maggio 2019



Incentivo Occupazione NEET 2019

Decreto Direttoriale ANPAL n. 581 del 28/12/2018
e circolare INPS 54 del 17/04/2019

a cura di:

Giuseppe **DE BIASE**

Breve guida sintetica all'applicazione dell'incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 581 del 28/12/2018 e circolare INPS 54 del 17/04/2019).

Lavoratori

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o part time, anche con contratto di apprendistato professionalizzante, anche a scopo di somministrazione, effettuate dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, di lavoratori aderenti al Programma Nazionale Iniziativa Occupazione giovani (PON IOG) di età tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione (Neet) in conformità con quanto previsto dall'art. 16 Regolamento UE 1304/13. Se minorenni con obbligo di aver assolto il diritto dovere all'istruzione e formazione.

No assunzioni con contratto di lavoro intermittente, no lavoro domestico, no lavoro occasionale, no apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

No trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per lo stesso lavoratore un solo rapporto incentivato.

Datori di lavoro

Tutti i **datori di lavoro privati**, imprenditori e non imprenditori (studi professionali, associazioni ...), che senza esservi tenuti assumano i lavoratori, che rispettino le condizioni indicate nel paragrafo precedente.

Ambito territoriale di ammissione al beneficio.

Intero territorio nazionale con esclusione delle assunzioni effettuate nella provincia autonoma di Bolzano.

Misura dell'incentivo

Per i lavoratori di cui al punto 1 esonero contributivo **per un anno** nella **misura del 100%** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di € 8.060,00 **annui** e 671,66 euro mensili (no Inail).

Detti importi saranno proporzionalmente ridotti in caso di assunzioni part time.

L'incentivo è fruibile nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento Comunitario nr. 1407/2013 del 18/12/2013 in materia di aiuti di Stato (de minimis).

Condizioni

- Regolarità contributiva Inps, Inail e cassa edile, cioè possesso del **durc positivo**.
- Assenza di violazioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro definitivamente

accertate.

- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali o di quelli regionali, provinciali, territoriali o aziendali ove esistenti, purché sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Rispetto dei principi generali di cui all'art. 31 del D.lgs 150/2015, applicabile ad ogni tipo di beneficio:
 1. L'incentivo **non spetta** se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva;
 2. L'incentivo **non spetta** se:
 - l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva, come la violazione dell'articolo 15 della legge 264/49 relativo ai licenziati per riduzione di personale negli ultimi sei mesi.
 - l'assunzione viola l'art. 24 del Decreto legislativo 81/2015 relativo a lavoratori assunti a tempo determinato e che abbiano svolto più di sei mesi (tre mesi per gli stagionali) di lavoro a tempo determinato e che abbiano manifestato la volontà di essere assunti a tempo indeterminato entro 6 mesi (tre per gli stagionali) dalla cessazione del rapporto a tempo determinato.
 - l'assunzione viola l'art. 47 comma 6 della 428/90 in materia di trasferimenti di azienda, relativo ai lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze dell'acquirente.
 3. L'incentivo **non spetta** in caso di cambio appalti di servizi e in presenza di clausola sociale.
 4. L'incentivo **non spetta** se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendale o riorganizzazione aziendale.
 5. L'incentivo **non spetta** se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da datore di lavoro che presenta aspetti di coincidenza degli assetti proprietari ovvero di sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

In caso di superamento dei limiti del "de minimis", l'assunzione spetta se oltre alle condizioni già su riportate:

- l'assunzione a tempo indeterminato determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Incremento che deve sussistere mese per mese e al termine del periodo agevolato;
- per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle

seguenti condizioni:

1. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
2. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
3. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze n. 335 del 10 novembre 2017, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Cumulabilità

L'incentivo occupazione NEET non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva, **eccetto che con l'esonero triennale** di cui all'art. 1 comma 100 L. 205/2017. Pertanto solo per il primo anno e solo se l'assunzione avviene nel 2019, sussistendo tutti i requisiti per accedere agli incentivi in questione, i datori di lavoro privati potranno accedere al beneficio dell'esonero triennale pari al 50 % dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di € 3.000,00 annui e 250,00 euro mensili, e per la restante parte fino al 100 % dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e fino al limite di euro 8.060,00 annui potranno beneficiare dell'incentivo occupazione NEET.

Pertanto, in caso di cumulo con l'esonero triennale art. 1 comma 100 Legge 205/2017, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale sarà di euro 5.060,00 (8060,00 - 3.000,00 previsto per l'esonero triennale).

Procedura

A differenza dell'esonero triennale, per cui non è richiesta alcuna procedura, il datore di lavoro privato deve inoltrare all'Inps, avvalendosi del modulo di **istanza on-line "NEET"**, disponibile nell'applicazione "Portale delle agevolazioni" ex "diresco", **una domanda preliminare di prenotazione**.

Successivamente all'accoglimento da parte dell'Inps ed **entro 10 giorni di calendario** a pena di decadenza, deve comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma

della prenotazione effettuata in suo favore.

Nella domanda di prenotazione il datore di lavoro dovrà indicare:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- **se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017.**

L'Inps verificherà che il soggetto alla data di assunzione o alla data di richiesta, sia iscritto al programma Garanzia Giovani, sia profilato e sia stato preso in carico; che ci siano ancora fondi disponibili e informa il datore di lavoro dell'importo dell'incentivo spettante.

L'istanza che non dovesse essere accolta per mancanza di fondi rimarrà valida per 30 giorni, nella attesa che si possano liberare risorse utili per soddisfare la richiesta. Trascorsi 30 giorni la stessa sarà eliminata.

Se il lavoratore risulterà iscritto a Garanzia Giovani, ma non è stato ancora preso in carico da parte della struttura competente, l'Anpal nei 30 giorni successivi interesserà la Regione interessata che entro 15 giorni, dovrà provvedervi. Se la Regione non dovesse provvedervi, L'ANPAL procederà alla presa in carico centralizzata

Modalità di esposizione dell'incentivo

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e **nel limite degli aiuti de minimis** deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all'Inps (UNIEMENS), da aprile 2019 in poi, il codice tipo incentivo "NE19" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione **oltre il limite degli aiuti de minimis** deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all'Inps (UNIEMENS), da aprile 2019 in poi, il codice incentivo "NEDE" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e che per lo stesso lavoratore beneficia **anche dell'esonero contributivo triennale**, e nel limite degli aiuti de minimis deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all'Inps (UNIEMENS),

da aprile 2019 in poi, il codice tipo incentivo “**NEGE**” e come ente finanziatore “**H00**” che individua lo Stato e riportare l’importo del beneficio mensile

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e che per lo stesso lavoratore beneficiano **anche dell’esonero contributivo triennale**, oltre il limite degli aiuti de minimis deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all’Inps (UNIEMENS), da aprile 2019 in poi, il codice “**NEC9**” e come ente finanziatore “**H00**” che individua lo Stato e riportare l’importo del beneficio mensile

Per le imprese agricole che operano con il sistema DMAG e per i datori di lavoro che operano con Uniemens sezione Lista PosPa, si rimanda alla circolare inps nr. 54 del 17/04/2019.

Arretrati

Per il recupero degli arretrati, il datore di lavoro dovrà indicare nell’elemento “**importi arrIncentivo**”, l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Detta valorizzazione, dovrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UNIEMENS di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

Diversamente i datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati, o restituire somme non spettanti, come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).